

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-901	del 23/12/2014
Oggetto	Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Affidamento ad ADP Software Solution Italia Srl del servizio di manutenzione - per l'anno 2015 - relativamente ai prodotti software Componenti Suite Cezanne e Utenti Cezanne.	
Proposta	n. PDTD-2014-895	del 19/12/2014
Struttura adottante	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	
Dirigente adottante	Manaresi Lia	
Struttura proponente	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	
Dirigente proponente	Dott.ssa Manaresi Lia	
Responsabile del procedimento	Manaresi Lia	

Questo giorno 23 (ventitre) dicembre 2014 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane E Relazioni Sindacali, Dott.ssa Manaresi Lia, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Affidamento ad ADP Software Solution Italia Srl del servizio di manutenzione - per l'anno 2015 - relativamente ai prodotti software Componenti Suite Cezanne e Utenti Cezanne.

VISTE:

- la deliberazione del Direttore Generale n. 1065 del 24 novembre 1997 con cui si è acquistato il SW Cézanne People dalla Ditta CORUM S.p.A. nell'ambito dell'implementazione di un sistema di analisi e valutazione delle posizioni dirigenziali;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 365 del 21/07/2000 con cui si è affidato il servizio di licenza d'uso, manutenzione, assistenza e consulenza funzionale e sistemistica relativo al SW Cézanne People, a Gruppo Formula Spa di Cascine Vica - Rivoli (TO), quale casa produttrice e distributrice di detto software, per il periodo 01/02/2000 – 31/12/2000;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 218 del 25/05/2001, con cui si è affidato il servizio di licenza d'uso, manutenzione, assistenza e consulenza funzionale e sistemistica relativo al SW Cézanne People – per l'anno 2001 - alla Ditta Byte Software House S.p.A. a fronte di un accordo comune tra tale Ditta e il Gruppo Formula S.p.A. relativamente alla cessione del ramo d'Azienda denominata “Formula HR Solutions” comprendente le attività svolte da Gruppo Formula S.p.A. sui sistemi inerenti la gestione delle risorse umane; detto accordo specifica inoltre il trasferimento dei contratti in essere con tutti i clienti, fra cui anche ARPA Emilia Romagna;

PREMESSO:

- che con determinazione n. 37/2003 del Direttore del Servizio Sistemi Informativi si è affidato, mediante trattativa privata diretta, alla Ditta Byte Software House S.p.A. il servizio di implementazione del sistema informativo del personale Cézanne - Modulo gestione delle trasferte;

VISTA ALTRESI':

- la determinazione n. 12 del 01/04/2004 del Direttore del Servizio Sistemi Informativi recante “Servizio Sistemi Informativi e SIA. Affidamento, mediante trattativa privata diretta, alla Ditta Byte Software House S.p.A dell'incarico relativo alla personalizzazione SW acquistato in

precedenza relativo all'implementazione del sistema informativo del personale Cézanne – modulo gestione delle trasferte. Importo euro 31700,00 + IVA 20% per un totale di euro 38040,00”;

RILEVATO:

- che, come risulta dalla “Dichiarazione di esclusività e di integrazione Cézanne” del 20/10/2003 allegata alla sopra citata determinazione n. 37/2003, Byte Software House S.p.A. ha la proprietà e provvede alla manutenzione, in via esclusiva, dei prodotti software E-SIPERT: moduli Travels (per la gestione trasferte), Time (per la gestione presenze), E-Star (monitor di raccolta dati); che tali programmi sono, altresì, integrati con la componente Cézanne;
- che, pertanto, la Byte Software House S.p.A. risulta, alla luce di quanto sopra, l'unica in grado di garantire la manutenzione dei SW in questione;

VISTA:

- la determinazione della Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali n. 78/2012 con cui si è preso atto che dal 01/01/2012 la società ADP Software Solutions Italia S.r.l è subentrata a Byte Software House S.p.a.;

RICHIAMATE:

- le determinazioni della Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali n. 91/2002, 137/2003, 224/2003, 204/2004, 185/2005, 193/2006, 178/2007, 161/2008, 187/2009, 889/2010, 833/2011, 876/2012 e n. 99/2014 con le quali si è affidato il servizio di manutenzione relativo ai prodotti software in oggetto a Byte Software House S.p.A. divenuta ADP Software Solutions Italia S.r.l. per gli anni dal 2002 al 2014;

CONSIDERATO:

- che è necessario garantire, anche per l'anno 2015, la manutenzione relativa ai prodotti Componenti Suite Cezanne e Utenti Cezanne installati presso gli Uffici dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali;

RICHIAMATI:

- il Regolamento ARPA in materia di approvvigionamenti approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 17/11/2009 il quale prevede, tra i metodi di scelta del contraente, la procedura negoziata rinviando agli artt. 56 e 57 del D. lgs. 163/2006;
- il D.lgs. n° 163 del 12/04/2006 con riferimento all'art. 57 comma 2 lettera b) che consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora, per

ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

- il Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 86/2013 il cui art. 5 prevede che per servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto; in tali casi il dirigente competente adotta un unico atto (determina di affidamento diretto) con il quale motiva la scelta effettuata e approva le condizioni contrattuali negoziate;

RILEVATO:

- che ADP Software Solutions Italia S.r.l. propone per i prodotti SW sopra richiamati – per l'anno 2015 - il seguente canone annuo di manutenzione come risulta dalla nota acquisita agli atti con Prot. PGDG 7302 del 10/12/2014 (rif. FY15/MAINT/0030/SW_R1):
manutenzione standard “Area Talentia” € 12.324,80
- che il costo complessivo del canone di manutenzione dei prodotti sopra indicati per l'anno 2015 ammonta, pertanto, ad € 15.036,25 IVA inclusa;

RITENUTO:

- data la congruità del costo annuo del canone di manutenzione proposto dalla Ditta ADP Software Solutions Italia Srl, di affidare alla medesima Ditta, anche per l'anno 2015, il servizio di manutenzione dei prodotti SW software Componenti Suite Cezanne ed Utenti Cezanne (Area Talentia), garantendo in tal modo la continuità del servizio ed il contenimento della spesa;
- di non procedere, invece, all'affidamento, per l'anno 2015, del servizio di manutenzione dei prodotti SW Travels on web e Universo Travels (Area Sipert);

VISTA:

- la “*Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dei prodotti software componenti Suite Cezanne, Utenti Cezanne,*” a firma dell'Amministratore Delegato di ADP con la quale si dichiara, tra l'altro, il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 nonché di avere preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nel “*Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione dei prodotti software componenti Suite Cezanne, Utenti Cezanne,*”;

DATO ATTO:

- che la procedura oggetto del presente provvedimento ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) Z8711E3F5D;

DATO ATTO ALTRESI':

- che ai fini dell'art. 9 *“Tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni”* del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. n. 102/2009, il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla DDG n. 99/2009, confermate con riferimento alla programmazione di cassa dalla DDG n. 87/2013;

RICHIAMATA:

- la D.D.G. n. 87 del 16/12/2013 recante: *“Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2014-2016, del Piano Investimenti 2014-2016, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2014, del Budget generale e della programmazione di cassa 2014”*;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento ARPA sul decentramento amministrativo, dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia approvato con DDG n. 87/2009, il responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Lia Manaresi;

DDETERMINA

1. di affidare per l'anno 2015, e per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta ADP Software Solutions Italia Srl (C.F. e Partita IVA 06249840155) il servizio di manutenzione relativo ai prodotti SW Componenti Suite Cezanne e Utenti Cezanne (Area Talentia);
2. di dare atto che l'oggetto, le modalità ed i termini di esecuzione della fornitura sono precisati nel *“Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione dei prodotti software Componenti Suite Cezanne, Utenti Cezanne”* allegato sub A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il costo complessivo relativo al presente atto, pari complessivamente a € 15.036,25 IVA inclusa, avente natura di Manutenzione software, è a carico dell'esercizio

finanziario 2015; tale costo trova copertura nel bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2014-2016 e sarà ricompreso nel budget anno 2015 attualmente in via di approvazione con riferimento al centro di costo ASGRU.

LA RESPONSABILE
AREA SVILUPPO RISORSE UMANE
E RELAZIONI SINDACALI
(Dott.ssa Lia Manaresi)

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione dei prodotti software Componenti Suite Cezanne, Utenti Cezanne	
		Pag. 1 di 11

Art. 1 - Oggetto del servizio.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dei prodotti software Componenti Suite Cezanne, Utenti Cezanne.

Il servizio di assistenza e manutenzione che il Fornitore deve garantire comprende, in particolare, le seguenti attività:

- a) correzione degli errori del prodotto software: il servizio copre la soluzione degli errori e la fornitura delle correzioni su supporto magnetico o telematico;
- b) fornitura degli aggiornamenti minor release e delle aggiunte o migliorie di volta in volta disponibili;
- c) assistenza tecnica telefonica: il servizio comprende un affiancamento ad Arpa nell'individuazione di eventuali problemi e supporto nel risolvere i medesimi. Il servizio di assistenza telefonica viene garantito nell'orario di lavoro dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 dei giorni feriali.

Il Fornitore deve garantire una tempestiva gestione delle richieste di assistenza e manutenzione. Le attività di gestione che il Fornitore deve garantire sono così definite:

- presa in carico della richiesta: si concretizza con il contatto tra Arpa ed il servizio di supporto tecnico del Fornitore;
- risposta alla richiesta: si concretizza nella comunicazione ad Arpa di una diagnosi e di una previsione del tempo necessario per risolvere il problema. La risposta può consistere, a titolo esemplificativo, nella correzione dell'errore ed invio ad Arpa della modifica, nel suggerimento di un'azione alternativa per aggirare l'errore. La risposta deve avvenire entro 48 ore dall'invio della richiesta di assistenza;
- soluzione e correzione dell'anomalia nel caso si registri la presenza di un errore applicativo. La correzione dell'anomalia deve avvenire entro 5 giorni dall'invio della richiesta.

Per quanto concerne le condizioni per il corretto utilizzo del servizio di manutenzione da parte di Arpa ER, si rinvia a quanto previsto nell'Allegato Servizi – Manutenzione Standard Piattaforma ADP, della proposta d'ordine di manutenzione FY15/MAINT/0030/SW.

Art. 2 – Termini di esecuzione

Il Fornitore si impegna a garantire il servizio per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 01/01/2015 e sino al 31/12/2015.

Art. 3 - Condizioni generali del servizio

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale fatto salvo quanto previsto alla voce "Esclusioni" della proposta d'ordine.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione dei prodotti software Componenti Suite Cezanne, Utenti Cezanne	
		Pag. 2 di 11

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Resta tuttavia espressamente inteso tra le Parti che non viene riconosciuto alcun diritto di audit di ARPA presso le sedi ADP.

Art. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:

a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto lo stesso provvederà a trattenere l'importo

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione dei prodotti software Componenti Suite Cezanne, Utenti Cezanne	
		Pag. 3 di 11

corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;

- b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Art. 5 - Penali

Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste nel presente capitolato, qualora ciò sia direttamente ed esclusivamente imputabile al Fornitore, potrà essere applicata, una penale pari al 1 per mille dell'importo complessivo del servizio.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'ARPA contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

Arpa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Nel caso di applicazione delle penali da parte di Arpa, l'Agenzia emetterà nota di debito che ADP si impegna a riconoscere tramite pagamento con bonifico bancario sul conto corrente che a tal fine Arpa comunicherà ad ADP.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 6 - Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non può vantare alcun diritto nei confronti di ARPA.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione dei prodotti software Componenti Suite Cezanne, Utenti Cezanne	Pag. 4 di 11

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 7 Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 8 - Fatturazioni e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo "Corrispettivi" è effettuato da ARPA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

Le fatture dovranno essere trimestrali posticipate e di pari importo. Inoltre, le fatture dovranno:

- riportare il numero d'ordine;
- riportare il CIG;
- essere intestate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370;
- essere recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata: workflow_amm@cert.arpa.emr.it;
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

Per i pagamenti, Arpa si riserva di verificare, entro trenta giorni dalla conclusione del periodo di riferimento, la regolarità della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste (termine di verifica della regolarità delle prestazioni).

I pagamenti periodici saranno effettuati entro trenta giorni dal termine sopra riportato o – se successive – dalla data di ricevimento delle fatture.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione dei prodotti software Componenti Suite Cezanne, Utenti Cezanne	
		Pag. 5 di 11

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con il Fornitore.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'ARPA a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPA di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Art. 9 – Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

1. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
2. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
3. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione dei prodotti software Componenti Suite Cezanne, Utenti Cezanne	
		Pag. 6 di 11

Art. 10 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di ARPA un'azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPA medesima.

ARPA si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad ARPA la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 11 – Risoluzione del contratto.

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, ARPA potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

In ogni caso ARPA può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:

- reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente articolo Penali;
- nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di affidamento del servizio oggetto del presente capitolato;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione dei prodotti software Componenti Suite Cezanne, Utenti Cezanne	
		Pag. 7 di 11

- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 12 - Recesso

L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 6 mesi, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

L'Agenzia ha diritto, altresì di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L n. 95/2012.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione dei prodotti software Componenti Suite Cezanne, Utenti Cezanne	
		Pag. 8 di 11

Art. 13 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPA e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ARPA e dei terzi, per l'intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne ARPA, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ARPA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta espressamente inteso tra le Parti che la responsabilità per colpa lieve a fronte di danni ex art. 1223 cod. civ. derivanti dall'inadempimento del contratto non potrà eccedere di 2 volte il valore complessivo del presente contratto. Tale limitazione non si applica in caso di dolo o colpa grave, danni a cose o persone, danni derivanti da violazioni della proprietà intellettuale da parte del Fornitore e responsabilità del Fornitore nei confronti del proprio personale (obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle eventuali differenze retributive e delle ritenute fiscali, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie, obblighi in materia di sicurezza del lavoro ex d.lgs 81/2008).

Art. 14 - Cessione di contratto e di credito

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 15 – Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione dei prodotti software Componenti Suite Cezanne, Utenti Cezanne	
		Pag. 9 di 11

Art. 16 – Foro competente.

La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.

Qualora la controversia dovesse insorgere durante l’esecuzione della fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell’esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all’articolo “Risoluzione del contratto”.

Art. 17 – Riservatezza

Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio.

L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali del servizio nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 18 - Codice di comportamento

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.p.r. 16 aprile 2013 n. 62, le pubbliche amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nello stesso D.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel D.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013. In caso di violazione delle disposizioni di cui D.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013, ARPA si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Il Fornitore dichiara, altresì, di aver preso atto che ARPA, ai sensi dell’art. 1 del citato D.p.r. si è dotata del “Codice di comportamento aziendale di Arpa Emilia – Romagna” (approvato con DDG n. 5/2014).

I predetti codici sono pubblicati sul sito istituzionale di Arpa: sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali (www.arpa.emr.it).

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione dei prodotti software Componenti Suite Cezanne, Utenti Cezanne	
		Pag. 10 di 11

Art. 19 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 20 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali

L'affidamento del servizio comporta la designazione della Ditta aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali, secondo quanto stabilito dall'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 196/03. I compiti sono di seguito riportati:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 nei limiti di quanto previsto nel presente capitolato;

E' onere di Arpa fornire l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati. Il Fornitore fornisce l'assistenza necessaria affinché il Titolare possa evadere le richieste degli interessati nei termini stabiliti dal D. Lgs. n. 196/2003;
- b) fornire al Responsabile del trattamento la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
- c) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- d) attestare, qualora l'incarico affidato ricomprenda l'adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003.

L'individuazione del soggetto responsabile del trattamento è effettuata direttamente in fase di affidamento del contratto.

Art. 21 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Il contratto relativo alla presente fornitura viene perfezionato nella forma della corrispondenza commerciale.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione dei prodotti software Componenti Suite Cezanne, Utenti Cezanne	
		Pag. 11 di 11

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ARPA per legge.

Condizioni generali di contratto

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., si dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare si dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 – Oggetto del servizio, Articolo 2 - Termini di esecuzione, Art. 3 - Condizioni generali del servizio, Articolo 4 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 5 - Penali, Articolo 6 - Corrispettivi, Articolo 7 – Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, Articolo 8 - Fatturazioni e pagamenti, Articolo 10 - Brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 11 – Risoluzione del contratto, Articolo 12 - Recesso, Articolo 13 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 14 - Cessione di contratto e di credito, Articolo 16 – Foro competente, Art. 17 – Riservatezza, Articolo 19 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento, Articolo 20 – Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali, Articolo 21 - Oneri fiscali e spese contrattuali.

N. Proposta: PDTD-2014-895 del 19/12/2014

Centro di Responsabilità: Area Sviluppo Risorse Umane E Relazioni Sindacali

OGGETTO: Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Affidamento ad ADP Software Solution Italia Srl del servizio di manutenzione - per l'anno 2015 - relativamente ai prodotti software Componenti Suite Cezanne e Utenti Cezanne.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 22/12/2014

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
